



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 176/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LA 9 S.P.A.”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 5-TER, COMMA 1,
DELLA DELIBERA 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE 11/16/CRC/N° PROC. 40/16/MS-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”»* come modificata, da ultimo, 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, ed, in particolare, l’articolo 5-ter;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte, del 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” (di seguito CO.RE.COM.);

VISTA la delibera dell’Autorità n. 250/12/CONS, del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del CO.RE.COM., ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Piemonte;

VISTA la Convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee – guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. 34219/A0400A-R del 6 ottobre 2015 il CO.RE.COM. Piemonte ha chiesto alla Società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “La 9” (e di seguito denominata Società), la registrazione integrale di tutta la programmazione andata in onda dalle ore 00.00 del 28 settembre 2015 alle ore 24.00 del 4 ottobre 2015, completa del gruppo di data e ora.

Detto materiale perveniva al Co.RE.COM. Piemonte nella data dell’11 novembre 2015 (prot. CO.RE.COM. n. A00040290/A04004 del 16 novembre 2015).

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio d’ufficio il CO.RE.COM. procedeva all’esame del periodo compreso tra il 28 settembre 2015 e il 4 ottobre 2015, per verificare il rispetto della normativa in materia di diffusione radiotelevisiva.

Gli esiti di tali attività di monitoraggio sono descritti nella relazione redatta dai monitori, trasmessa al funzionario incaricato degli adempimenti istruttori in data 16 febbraio 2016 (prot. CO.RE.COM. A00005153/A04040-R). Da tale relazione emerge che, nelle date del 2 e 3 ottobre 2015, vengono trasmesse, con grafica in sovrapposizione come “messaggio promozionale,” televendite relative a servizi di cartomanzia, astrologia e assimilabili (Cartomanti europee, Nuovasibem, Sibilla) in cui la cartomante invita i telespettatori a chiamare i numeri in sovrapposizione 899 per ottenere una consulenza.

Sulla base di tali elementi, in data 4 maggio 2016, il CO.RE.COM. procedeva a redigere un verbale (n. 11/2016) nel quale accertava che la Società, con le condotte descritte, avrebbe violato l’art. 5-ter, della delibera n. 538/01/CPS ove prevede che ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili (comma 1).

Sulla base di tali elementi il CO.RE.COM. proponeva all’Autorità un provvedimento di ordinanza di ingiunzione nei confronti della Società.

Nella data dell’11 maggio 2016 il CO.RE.COM. notificava alla Società gli atti di accertamento e contestazione per la violazione dell’articolo 5-ter, comma 1, della delibera n. 538/01/CPS nei termini sopra descritti (cont. n. 11/2016, PROT. CO.RE.COM. 16893/A04040-R).

2. Deduzioni della Società

La Società non ha svolto difese in ordine agli addebiti contestati, né ha chiesto di essere sentita.

3. Valutazioni dell’Autorità

Dalle risultanze dell'istruttoria è emersa la tardività dell'atto di accertamento ai sensi dell'articolo 3 comma 3, del *Regolamento*.

Tale disposizione, in particolare, prevede che l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi, salvo casi particolari, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare.

Nel caso di specie, ricevute le registrazioni in data 11 novembre 2015, il CO.RE.COM. solo in data 4 maggio 2016, ha proceduto all'attività di accertamento, ben oltre quindi il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata, senza specificare alcunché in ordine alla ricorrenza di "casi particolari" che giustificano una deroga al citato termine.

A tal proposito, vale ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'attività preistruttoria necessaria a valutare l'avvio un procedimento sanzionatorio non può, per scelte organizzative dell'Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito. La contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione devono, invero, bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di stato 13 marzo 2015 n. 1330). Da tale punto di vista, a fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non può non tenersi conto del termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 223/90 (In tal senso cfr. delibere nn. 44/16/CSP e 45/16/CSP). Superato questo termine, i fornitori di servizi di media audiovisivi ben potrebbero non avere più a disposizione le registrazioni, con tutte le limitazioni che ne derivano ai fini di un efficace esercizio del diritto di difesa.

Per le ragioni di cui sopra non si può accogliere la proposta di ordinanza di ingiunzione formulata dal CO.RE.COM.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società La 9 S.p.A. per non luogo a procedere;

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi